

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 19/02/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37832-il-credito-di-imposta-per-favorire-le-erogazioni-liberali-a-sostegno-della-cultura>

Autore: Lorusso Michele

Il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

Il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

L'Art - bonus dopo la cd. legge di stabilità anno 2016.

- 1. Le nuove forme di finanziamento della cultura.**
- 2. Il credito di imposta: l'Art bonus.**
- 3. Le erogazioni liberali che danno diritto al credito di imposta.**
- 4. I soggetti beneficiari del credito.**
- 5. Ammontare e modalità di fruizione del credito di imposta.**
- 6. Segue: la documentazione da presentare per beneficiare del credito d'imposta.**
- 7. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali. Adempimenti.**
- 8. La gestione amministrativa dell'Art Bonus e il ruolo del MiBACT.**
- 9. Mecenatismo e imprese: un investimento strategico.**
- 10. Considerazioni finali.**

1. Le nuove forme di finanziamento della cultura.

L'ordinamento italiano conosce diverse politiche culturali che mirano a rispondere alle sfide legate alla necessità di bilanciare l'efficienza e la produttività economica, da un lato, e la realizzazione di obiettivi sociali e culturali, dall'altro.

Lo Stato mantiene ancora un ruolo principale e la responsabilità del sostegno alla cultura, cui si affianca, per effetto della normativa tributaria di incentivazione, la possibilità di un'ampia serie di iniziative di sostegno privato alla cultura.

Basti pensare al ruolo importante dalle fondazioni bancarie.

Negli ultimi anni, poi, si sono sviluppate nuove forme di finanziamento della cultura.

Le erogazioni liberali a favore della cultura rappresentano la forma attuale del mecenatismo¹ attraverso cui una pluralità di donatori sostituisce il "protettore" delle arti e degli artisti del passato.

Nei paesi di cultura anglosassone il mecenatismo diffuso costituisce, da più di un secolo, uno dei principali canali di finanziamento delle attività culturali, mentre in Italia, e nell'Europa continentale, solo da pochi anni è stata "scoperta" questa possibile nuova forma di finanziamento della cultura.

Le ragioni dell'interesse verso il mecenatismo diffuso sono varie: la principale risiede nel fatto che, attraverso le donazioni, si cerca di compensare, almeno in parte, la riduzione del finanziamento pubblico al settore della cultura che costituisce una costante del bilancio statale italiano degli ultimi anni.

Per stimolare la "propensione a donare" delle imprese e dei cittadini, e dunque per promuovere e sostenere gli atti di mecenatismo a favore di soggetti beneficiari, si è ritenuto che le agevolazioni fiscali siano lo strumento principe.

Concettualmente, tale sostegno si distingue da altre forme di intervento nelle attività artistiche o culturali in genere, quali per esempio è la sponsorizzazione.

Ricordiamo, infatti, che, con il termine sponsorizzare (dal verbo latino 'spondere' "promettere solennemente") si indica quella attività diretta a sostenere un evento, una persona o

¹ Il mecenatismo è, com'è noto, il sostegno ad attività artistiche e culturali e, talora, agli stessi artisti: chi sostiene queste attività è detto "mecenate" dal nome di Gaio Cilnio Mecenate, 68 a.C. - 8 d.C..

un'organizzazione, finanziariamente oppure attraverso la fornitura di prodotti o servizi. Per *sponsor* s'intende, corrispondentemente, l'individuo o l'azienda che fornisce tale sostegno.

La "sponsorizzazione" può, pertanto, consistere in un accordo che preveda pubblicità in cambio dell'impegno a finanziare un ente, più diffusamente un evento culturale, o un evento popolare. Con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (cd. Codice dei Beni culturali) è stata introdotta una disciplina specifica in materia di sponsorizzazioni dei beni culturali. Si tratta di una novità importante che contribuisce a razionalizzare il quadro legislativo in materia². La disposizione (art. 120), tuttavia, non ha risolto alcuni dubbi in merito all'ambito di applicazione soggettivo, all'oggetto e allo scopo delle sponsorizzazioni. Ciò è dovuto al mantenimento di un'ambiguità di fondo nello stesso impianto codicistico, poiché il legislatore continua ad oscillare tra la disciplina di un "contratto" e quella di un "istituto" di diritto amministrativo.

Più in generale, e per brevità per questa trattazione, possiamo affermare che il fenomeno delle sponsorizzazioni non va identificato né tanto meno confuso con quello del c.d. "mecenatismo culturale"³ o con il patrocinio⁴.

La sponsorizzazione è, pertanto, un contratto atipico a titolo oneroso con prestazioni corrispettive tra le parti, e più propriamente, per la dottrina economica, rappresenta uno strumento particolare di tecnica di comunicazione aziendale facente parte del cosiddetto "*marketing-mix*", a differenza, quindi, in generale, delle erogazioni liberali che costituiscono atti unilaterali di liberalità provenienti da una persona fisica o da una persona giuridica.

L'*Art bonus* quale erogazione liberale per il sostegno alla cultura rientra, senza alcuna ombra di dubbio, nel settore del mecenatismo.

2. Il credito di imposta: l'*Art bonus*.

Con l'art. 1 del D.L. 31.05.2014, n. 83, "*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*", convertito con modificazioni in Legge del 29.07.2014, n. 106 s.m.i.⁵, è stato introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. *Art bonus*, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale.

Per credito d'imposta si intende ogni genere di credito di cui sia titolare il contribuente nei confronti dell'Erario dello Stato.

Un credito di imposta può essere destinato a compensare i debiti, a diminuire le imposte dovute oppure, quando ammesso, se ne può richiedere il rimborso, ad esempio, in sede di dichiarazione dei redditi.

Più specificatamente, chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge 106/2014, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.

2 Vedi Circolare MiBACT n° 16 del 18.07.2013, della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, avente a oggetto: "*Art. 120 D. L.vo n. 42/2004 - Sponsorizzazioni di beni culturali*".

3 Per eventuali approfondimenti, si rinvia a: P. Carpentieri, in *Principi della valorizzazione dei beni culturali - commento art. 120-121*, in "*Il codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*", coordinato da R. Tamiozzo, Milano, Giuffrè, 2005, pagg. 544 e segg..

4 Riconoscimento simbolico con il quale si accorda il proprio supporto ad un'iniziativa culturale, scientifica, sportiva, etc. Solitamente non comporta alcun contributo finanziario (cd. Patrocinio gratuito). Secondo il sistema italiano, il patrocinio, può essere concesso dall'Ufficio di Presidenza del Presidente della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, dai singoli Dicasteri, dalla Regione, dalla Provincia, dalla Città metropolitana o dal Comune, e sino a qualche anno fa, anche dalle Circoscrizioni comunali (ora Municipi). Le istituzioni pubbliche possono concedere anche l'utilizzo del proprio simbolo istituzionale.

5 Pubblicato in GU del 30-7-2014, n. 175.

Alla legge 106/2014 è stato anche associato un *brand* con relativo logo "**Art bonus**"⁶. Ognuna delle lettere che compone il logo *Art bonus* è tratta dalla firma autografa di uno dei grandi maestri dell'arte italiana.

Per questo il logo interpreta al meglio lo spirito di mecenatismo che ispira un provvedimento rivoluzionario per la cultura italiana.

Nello specifico, *Art bonus* è stato composto utilizzando le lettere delle firme di Carrà, Canaletto, De Chirico, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Tintoretto e Tiepolo.

3. Le erogazioni liberali che danno diritto al credito di imposta.

Le erogazioni liberali per il sostegno della cultura che danno diritto al credito di imposta, come previsto espressamente dalla legge (art. 1, comma 1, legge 106/2014), devono necessariamente essere costituite da denaro.

Le erogazioni liberali che danno diritto al credito di imposta, inoltre, devono riguardare gli anni di imposta 2014, 2015 e 2016.

Con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (cd. legge di stabilità anno 2016) si è stabilizzato e reso, dunque, permanente l'*Art bonus*, come agevolazione fiscale del sistema tributario italiano pari al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

Gli interventi riferiti restano immutati e possono così essere riassumibili e classificabili:

- a) manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- b) sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42,
- c) sostegno a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione; realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

In sede di conversione del D.L. 83/2014, la misura agevolativa è stata estesa anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, laddove destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Le agevolazioni fiscali per erogazioni liberali destinate al sostegno dei teatri di tradizioni sono entrate in vigore, invece, con la legge 23 dicembre n. 190 del 2014, e pertanto in questo caso le agevolazioni fiscali previste dall'*Art bonus*, si applicano per le erogazioni effettuate a partire dal 2015⁷.

In definitiva, le erogazioni liberali possono essere elargite esclusivamente in favore del patrimonio di proprietà pubblica. Sono quindi esclusi dall'*Art bonus* e dal credito di imposta agevolato le erogazioni liberali effettuate in favore di un bene culturale, se questo è di proprietà privata anche senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. In tali ultime ipotesi restano applicabili le disposizioni già previste dal TUIR, normativa di favore già presente nell'ordinamento tributario italiano.

4. I soggetti beneficiari del credito.

Il credito d'imposta è riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo, come specificato e previsto dalla Legge 106/2014, e indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica assunta dal mecenate.

6 Il *concept* è stato ideato, realizzato e donato da un giovane grafico, arch. Gianluca Spinella, come puro gesto di liberalità.

7 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge di stabilità 2015). All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: «di appartenenza pubblica» sono inserite le seguenti: «, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione» e le parole: «delle fondazioni lirico-sinfoniche o» sono soppresse.

Circa le modalità di effettuazione della erogazione liberale, analogamente a quanto previsto per altre erogazioni liberali in denaro, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che anche le erogazioni liberali in esame devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- a) tramite banca (es. bonifico)
- b) tramite ufficio postale (es. versamento su conto corrente intestato al beneficiario)
- c) mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, cioè mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, di conseguenza, non possono beneficiare del credito d'imposta le erogazioni liberali effettuate in contanti, in quanto le stesse erogazioni non offrono sufficienti garanzie di "tracciabilità".

5. Ammontare e modalità di fruizione del credito di imposta.

Il credito d'imposta in esame non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali.

Ancora, non concorre alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 61 del TUIR; non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 109, c. 5, del TUIR.

Il credito d'imposta, secondo la seguente classificazione, spetta nella seguente misura:

- per il 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 (2014 e 2015, per i soggetti "solari");
- per il 50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016, per i soggetti "solari").

In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono previsti limiti massimi differenziati di spettanza del credito d'imposta.

In particolare, per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, professionisti), il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile; mentre per i soggetti titolari di reddito d'impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito d'imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Passando, ora, ad esaminare le modalità di fruizione del credito, possiamo dire che il credito d'imposta maturato deve essere comunque ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il riferimento alla ripartizione "in tre quote annuali di pari importo" deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi d'imposta di utilizzo del credito.

Sono previste modalità di fruizione differenziate, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione secondo le due modalità previste:

- mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, oppure
- a scomputo dei versamenti dovuti.

Inoltre, l'utilizzo in compensazione, che può avvenire nei limiti di un terzo della quota maturata, decorrerà dal 1° giorno del periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali; la quota corrispondente ad un terzo del credito d'imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi d'imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito.

In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

Per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, invece, il credito d'imposta è utilizzabile in sede di dichiarazione dei redditi. Più precisamente, tali soggetti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito d'imposta (nella misura di un terzo dell'importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi.

Anche per questa ultima categoria di contribuenti, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte, la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite temporale.

6. Segue: la documentazione da presentare per beneficiare del credito d'imposta.

Il soggetto beneficiario del credito di imposta, deve conservare copia del documento contabile che certifica l'erogazione in denaro con la causale di versamento che identifica oggetto/ente beneficiario⁸.

Attraverso il sito www.artbonus.gov.it il soggetto beneficiario del credito di imposta deve opportunamente inviare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute (come da art. 40, comma 9, D.L. n. 201/2011). Tale autodichiarazione, integrata con le autorizzazioni ai fini della privacy⁹, potrà essere utilizzata per la pubblicazione sul sito *Art bonus* dei mecenati che con le loro erogazioni hanno contribuito al sostegno del Patrimonio culturale pubblico.

Il codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito d'imposta, codice da segnare nel credito d'imposta, per l'*Art Bonus* è 6842 (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 116/E/2014)¹⁰.

7. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali. Adempimenti.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici, sono tenuti a "tracciare" mensilmente, tramite il portale www.artbonus.gov.it ma anche sul proprio sito web istituzionale, in una pagina dedicata e facilmente individuabile, l'esistenza e l'ammontare delle erogazioni ricevute, in uno alle opportune indicazioni sul rispettivo impiego.

I soggetti beneficiari devono, infatti, indicare, pena la decadenza dalle stesse erogazioni liberali:

- l'ammontare delle erogazioni ricevute;
- la destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse.

Nel portale www.artbonus.gov.it, ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali e quindi al bene o all'attività culturale oggetto dell'intervento di erogazione sono associati gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto; i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso; l'ente responsabile del bene; tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene; infine le informazioni relative alla fruizione del bene con orari di apertura dei siti e relativi siti istituzionali. Insomma, un portale non soltanto trasparente – dal punto di vista contabile e

8 Vedi, Circolare Agenzia Entrate n° 24/E del 31.07.2014 e Risoluzione Agenzia Entrate n° 116/E del 17.12.2014.

9 Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2014, n.83 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n.106, è necessario e, in alcuni casi, obbligatorio per legge raccogliere ed utilizzare alcuni dati personali del beneficiario delle erogazioni liberali. Il trattamento dei dati personali qui richiesti è finalizzato all'espletamento di quanto previsto dal comma sopracitato come onere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai fini di ottemperare a quanto previsto in materia di trasparenza (D.L.gs 33/2013). I dati trattati nell'ambito della procedura ministeriale e poi presenti nel data base della piattaforma art bonus, sono sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali, e potranno essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dagli Uffici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e potranno, altresì, essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

I medesimi dati saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti che li forniscono o a cui si riferiscono. Il conferimento dei dati personali, richiesti nel modulo anagrafica, è obbligatorio e la mancata acquisizione dei dati comporta l'impossibilità di procedere alla registrazione dell'erogazione liberale ricevuta.

10 Come compilare il Mod. F24 - Codice tributo 6842, vedi:

http://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/compilaf24_erario.php?CT=6842 .

amministrativo - ma anche utile quale supporto alla consultazione ai fini della fruizione stessa dei singoli luoghi o dei singoli istituti culturali.

8. La gestione amministrativa dell'Art Bonus e il ruolo del MiBACT.

L'art. 1, comma 5, della Legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i. identifica il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) quale Amministrazione pubblica responsabile per la gestione del portale "Art bonus".

Con convenzione del 2 febbraio 2015 il MiBACT ha deciso di avvalersi del supporto della Società Arcus (società *in house* con capitale interamente pubblico) per le attività di promozione e incremento delle erogazioni liberali in favore dei beni e delle attività culturali e, più in particolare, soprattutto per la gestione della piattaforma sul portale "Art bonus" al dominio: www.artbonus.gov.it.

La piattaforma informatica gestita dalla Società Arcus è in perenne evoluzione a causa della positiva aggiunta sia di nuovi beni o attività da finanziare ma anche, e per fortuna, quindi, a causa dell'ingresso monetario di nuovi mecenati¹¹.

Dopo il primo anno di attuazione sperimentale, il 2015 si chiude con 57 milioni di euro di erogazioni liberali da parte di oltre 1.400 mecenati e 388 enti registrati sul portale. A fine gennaio 2016, dopo la stabilizzazione del bonus – come accennato - con l'ultima legge di stabilità, le erogazioni sono salite a quota 62 milioni di euro, gli enti registrati 450 (di cui 250 Comuni) e i mecenati oltre 2mila¹².

9. Mecenatismo e imprese: un investimento strategico.

«Chiamata alle Arti!» è lo slogan scelto, giocando con le parole, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la pubblicizzazione dell'iniziativa in esame.

Il Mecenatismo, proveniente dal mondo imprenditoriale, può rappresentare, per le stesse imprese, un investimento strategico.

Incentivare il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano significa sostenere contemporaneamente l'industria della cultura, con la possibilità per il nostro Paese di recuperare e valorizzare il nostro imponente patrimonio artistico e culturale e, corrispondentemente, di far valere una leva di competitività che è unica al mondo.

Le occasioni di sviluppo legate all'Art Bonus possono essere anche opportunità importanti di lavoro, a vario titolo e a vari livelli, per i molti operatori del settore della cultura che in questi anni di crisi hanno perso posti di lavoro e che possono mettere a disposizione, anche delle politiche dei beni culturali, *skill* eccellenti.

La *ratio* del progetto dell'Art Bonus, nel contempo, facilita il nostro impegno nell'opera di sensibilizzazione e trova la messa a sistema delle iniziative liberali in Italia.

Nonostante l'attuale congiuntura economica, con relativa scarsità di denaro privato in circolazione, le pur elevate aspettative ministeriali, testimoniate anche dalle iniziative di *fund raising* fortemente volute dal MiBACT con l'art. 4, comma 1, lett. c), del DM 23 dicembre 2014 recante «Organizzazione e funzionamento dei Musei statali», al fine particolare proprio di consentire la raccolta di risorse sufficienti a garantire il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi di valorizzazione, hanno trovato adeguata soddisfazione, grazie ai significativi incentivi alle erogazioni liberali introdotti con il c.d. "Art Bonus"¹³.

Il MiBACT, parimenti, con il recupero di fondi, di qualsiasi natura tributaria e giuridica, assolve contemporaneamente a una altra sua peculiare *mission* istituzionale, quella della conservazione,

11 Vedi Circolare MiBACT n° 47 del 08.05.2015, avente a oggetto: "Art Bonus - indicazioni operative".

12 Dati riportati su: <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-02-02/art-bonus-2015-oltre-57-milioni-erogazioni-parte-1400-mecenati-franceschini-vera-rivoluzione-114132.shtml?uuid=ACbDAwLC> - da "Il Sole 24 Ore" del 02 febbraio 2016.

13 Vedi Circolare MiBACT n° 3 del 08 gennaio 2015.

tutela e valorizzazione del Patrimonio nazionale, insieme al Cittadino/contribuente in armonia con l'attualissimo e tanto invocato principio di sussidiarietà.

La gestione pubblica del patrimonio culturale, invero, comporta notevoli oneri finanziari a carico della collettività, che solo in parte vengono riversati sui visitatori mediante il pagamento di un biglietto di ingresso.

La gestione della cosa pubblica necessita di risorse finanziarie al fine di rimpinguare costantemente e quotidianamente il Tempio di Saturno.

Negli ultimi anni, come non mai, si è assistito all'annoso problema della gestione economico-amministrativa dei BBCC legati sempre più con le analisi economiche legati ai principi dettati dalla economia e dai vincoli rivenienti dalla contabilità pubblica, che più propriamente i cultori della materia usano definire con il termine economia della cultura.

La gestione economica del patrimonio culturale presenta costi notevoli per la collettività, un problema particolarmente avvertito nel nostro Paese. Problema italico accentuato dal fatto che nel nostro Bel Paese sussiste un vero e proprio giacimento culturale, e dunque una grossa mole di beni da recuperare, tutelare, gestire e valorizzare.

10. Considerazioni finali.

Con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (cd. legge di stabilità anno 2016), il legislatore italiano ha provveduto, dunque, a stabilizzare e rendere permanente l'*Art bonus*, come agevolazione fiscale, nel nostro sistema tributario.

La legge istitutiva dell'*Art bonus* ha previsto che, durante la vigenza della stessa disposizione, vi sia incompatibilità con qualunque altra forma di agevolazione fiscale per le donazioni per iniziative culturali, così da evitare che con un'unica liberalità si possa beneficiare di più agevolazioni; del pari, è previsto il divieto di cumulo tra le agevolazioni legati all'*Art bonus* e quelle previste per le persone fisiche dall'art. 15, comma 1, lett. h) e i) del Testo Unico sulle Imposte di Reddito (per brevità, ora TUIR) e quelle previste per le imprese dall'art. 100, comma 2, lett. f) e g) dello stesso provvedimento.

Pertanto queste forme di agevolazione, salve future modifiche ordinamentali, sono state implicitamente accantonate in letargo.

Il nuovo provvedimento non contrasta, e, pertanto, non abroga tacitamente, la disposizione contenuta nella lettera m), del comma 2, dell'art. 100 del TUIR che da quasi quindici anni disciplina il cosiddetto *“mecenatismo culturale”* attraverso un meccanismo di comunicazioni annuali con il MiBACT e l'Agenzia delle Entrate per i beneficiari dei finanziamenti e donatori.

Trovano però definitiva abrogazione - anche perché, di fatto, mai attuate - le disposizioni in tema di cd. *“micro-mecenatismo”* dei privati alla cultura di cui all'art. 12 del D.L. n. 91/2013.

L'*Art Bonus*, infine, è compatibile con tutti quei principi sui cd. aiuti di Stato¹⁴, giusto Regolamento UE n° 651/2014 della Commissione 17 giugno 2104, e con le disposizioni della Legge 2 agosto 1982 n° 512, recante *“Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale”*.

Dott. Michele LORUSSO

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

14 Sintomatico, appare, l'art. 92 del Trattato inserito nel Titolo V - *“Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni”* in quanto, per definizione acquisita, sappiamo come care sono in ambito comunitario, le regole sulla gestione e controllo della concorrenza al fine proprio di preservare, di tutelare e di raggiungere quegli obiettivi posti a fondamento dell'UE sul mercato comune, fondato su una unione economica e monetaria.

La particolarità risiede proprio nel fatto che, ai sensi dell'art. 92, c. 3, lett. d) del Trattato, nella materia della tutela, della valorizzazione e della gestione dei beni culturali, le regole sulla concorrenza non trovano applicazione, anzi gli eventuali aiuti economici, come espressamente previsto dalla disposizione normativa, *«[...] appaiono compatibili con il mercato comune [...]»*.

Dott. Michele LORUSSO
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direttore Amministrativo - Terza Area / F5

Cell.re +39- 347 80 26 300
e-mail: michele.lorusso@beniculturali.it